



REPUBBLICA ITALIANA

N. 255/09 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 626 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 626/2007, proposto da

DI LIBERTO CHIARA,

rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Rocchè ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Terrasanta n. 46, presso lo studio dello stesso;

c o n t r o

SCARDINA GIUSEPPE ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio degli stessi;

e nei confronti

dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 è per legge domiciliata;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo- (sez. I) - n. 960/2007, del 23 marzo 2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 26 giugno 2008 il Consigliere Antonino Corsaro, e uditi altresì l'avv. V. Rocchè per l'appellante, l'avv. G. Immordino per l'appellato e l'avv. dello Stato Tutino per l'Università;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

1. Con ricorso n. 1181/2006 al TAR Sicilia, Palermo, il dott. Alessandro Scardina chiedeva l'annullamento:

a) del decreto n. 2390 del 9.5.2006 con il quale il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, approvava gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario assegnato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, settore scientifico disciplinare Med/28. A seguito di tale procedura era stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Di Liberto Chiara;

b) dei verbali n. 1 di prima riunione del 19.1.2006, n. 2 del 27.4.2006, n. 3, n. 4 e n. 5 del 28.4.2006 e del provvedimento n. 2381 del 28.4.2005, redatti dalla Commissione con i quali si era proceduto alla nomina del presidente della commissione ed alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati per la formulazione dei giudizi ecc.;

c) del decreto rettoriale n. 2381 del 28.4.2005, con il quale era stata indetta la procedura di valutazione comparativa sopraindicata sulla

base di una delibera del Consiglio di facoltà di Medicina asseritamente priva del necessario parere preventivo del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Dipartimento del settore Med./28;

d) della delimitazione del numero massimo delle pubblicazioni scientifiche richieste ai sensi dell'art. 2, comma 6 del DPR n. 117 del 23.3.2000.

Venivano dedotti i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 23.3.2000 n. 117, dell'articolo 17 dello statuto dell'università e degli articoli 1 e 4 del bando della procedura in esame;
- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, comma 2 del d.P.R. 23.3.2000 n. 117 in relazione all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
- Violazione dell'articolo 7 del bando;
- Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 487/1994, per omessa comunicazione del luogo, data ora delle prove del concorso.

2. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente aveva successivamente impugnato anche i seguenti atti depositati in esecuzione di ordinanza istruttoria n. 238 del 20 giugno 2006 del TAR:

- il verbale n. 2 del 27.4.2006, con il quale la Commissione giudicatrice aveva individuato le pubblicazioni da valutare e quelle invece da escludere dalla valutazione;
- il medesimo verbale di gara nella parte in cui, con riferimento alle pubblicazioni presentate dall'odierno ricorrente riteneva: a) le nn. 4, 5, 6 "bozze di stampa difformi dai requisiti di cui agli artt. 1 e 4 del bando di concorso"; b) le n. 7, 8, 9, 10 "manoscritti difformi dai requisiti

di cui agli artt. 1 e 4 del bando di concorso”;

- il bando rettorale, ove inteso nel senso di non ammettere le pubblicazioni scientifiche edite a mezzo internet;

- la delibera del 30 marzo 2005 del Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia nella parte in cui fissa in n. 10 il numero massimo di pubblicazioni, in assenza del prescritto parere del Consiglio di dipartimento e del Consiglio di corso di studi.

Deduceva:

- violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 117/2000 in relazione alla mancata pubblicazione sul sito internet del verbale n. 2 e alla difformità di tale verbale dalla modulistica predisposta dall'Università di Palermo per le procedure di valutazione comparativa dei ricercatori;

- violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del bando in relazione alla mancata valutazione di alcune pubblicazioni del ricorrente;

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, in relazione al tempo medio impiegato dalla commissione (4 minuti e 30 secondi) per ogni candidato;

- violazione dell'articolo 17 dello statuto dell'Università in quanto il documento depositato dall'amministrazione (deliberato dei docenti del 2/3/2004), non può sostituire la delibera del Consiglio di dipartimento richiesta dal citato articolo 17.

La controinteressata Di Liberto Chiara si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione della delibera del Consiglio di Facoltà, nella parte in cui fissava un limite alle pubblicazioni valutabili.

L'amministrazione intimata si costituiva con memoria e chiedeva il rigetto del ricorso.

3. Con sentenza n. 960/2007, il TAR dichiarava l'eccezione di inammissibilità priva di fondamento. Nel merito riteneva fondate le seguenti censure:

- erano illegittime le disposizioni del bando, recanti limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato (secondo motivo del ricorso principale e secondo motivo aggiunto).

- il tempo impiegato dalla Commissione per svolgere le operazioni concorsuali non risultava congruo, ingenerando perplessità sulla correttezza dei giudizi formulati (terzo motivo aggiunto);

la dott.ssa Di Liberto non risultava "mai quale unico o primo autore delle pubblicazioni prodotte, ma un semplice coautore, la cui collocazione in un elenco non contraddistinto dall'ordine alfabetico, rende marginale o comunque difficilmente enucleabile la collaborazione scientifica" della concorrente (secondo motivo aggiunto).

Gli ulteriori motivi erano ritenuti infondati.

Il TAR annullava quindi gli atti della procedura, fatti salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti della Amministrazione.

4. La sentenza è stata appellata dalla dott.ssa Di Liberto che ha svolto puntuali censure deducendo in particolare il vizio di difetto di motivazione e di ultrapetizione della sentenza.

Si sono costituiti in giudizio l'Università di Palermo e il dott. Scardina.

Alla udienza del 26 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.
2. Condivisibili sono anzitutto le argomentazioni del TAR laddove si censura la incongruità delle limitazioni (10) al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare a scelta del candidato.

Al riguardo l'appellante sostiene che il TAR sarebbe incorso in ultrapedizione, sul rilievo che le censure (ricondotte dal TAR al secondo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti) non troverebbero in tale sede alcun congruo riscontro.

La tesi non è fondata. Al di là dei riferimenti formali operati dal giudice di primo grado, la cennata doglianza è svolta nel primo motivo del ricorso principale, laddove si fa cenno alla carenza circa le ragioni della quantificazione e si sottolinea che “prima d'ora mai era stato posto alcun limite dal Consiglio di facoltà”.

Esattamente il giudice di primo grado, ha rilevato quindi che “l'aprioristica limitazione di dieci pubblicazioni valutabili, non sorretta da alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale determinazione, appare irragionevole e limitativa delle effettive possibilità di valutazione del candidato”.

3. Come esattamente rilevato dal TAR e alla stregua degli atti depositati in giudizio, sembra incongruo anche il tempo di sole 2 ore e 45 minuti impiegato dalla Commissione per effettuare tutte le complesse operazioni concorsuali e in particolare valutative.
4. Esattamente il TAR ha ritenuto viziate le valutazioni assunte

dalla Commissione giudicatrice in ordine alla produzione scientifica della odierna appellante. La dott.ssa Di Liberto infatti non risulta mai quale unico o primo autore delle pubblicazioni, ma solo coautore, senza specificazione del relativo contributo. Nei pubblici concorsi, le pubblicazioni scientifiche scritte dal candidato che le produce in collaborazione con altri studiosi possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione di concorso, in quanto risultino scindibili ed individuabili i contributi dei singoli autori (*Consiglio Stato, sez. V, 1.10.2001, n. 5182*) e quindi si possa enucleare l'apporto del candidato e si possa verificare che esso sia autonomamente apprezzabile sia nella fase dello studio e della ricerca, sia nel momento di redazione della pubblicazione (*Consiglio Stato, sez. VI, 8.4.2000, n. 2045*) con conseguente attribuzione di punteggio solo se possibile scindere l'apporto dei singoli autori. (*Consiglio Stato, sez. IV, 13.5.1998, n. 803*).

Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore questione e condivise le argomentazioni del TAR, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata l'impugnata sentenza.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando rigetta l'appello.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-

ministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 26 giugno 2008, con l'intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Pietro Falcone, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, estensore, Filippo Salvia, Componenti.

F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente

F.to: Antonino Corsaro, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria

il 22 aprile 2009